

**CONFERENZA DEI COMUNI
DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI LECCO**

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO
DELLA CONFERENZA DEI COMUNI
DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI LECCO

Articolo 1

Durata, funzioni e sede

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Conferenza dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di Lecco, istituita ai sensi dell'art. 48, comma 3, della L.R. 26/2003.
2. Alla Conferenza, cui partecipano tutti i Comuni dell'ATO di Lecco, compete l'espressione di pareri in materia di servizio idrico integrato sulle decisioni dell'Ente responsabile dell'ATO di cui all'art. 2.
3. La Conferenza si riunisce in idonea sala messa a disposizione gratuitamente dall'Amministrazione Provinciale o dai Comuni dell'ATO.

Articolo 2

Attribuzioni

1. La Conferenza esprime pareri, obbligatori e vincolanti, sulle decisioni che l'Ente responsabile dell'ATO deve assumere nelle seguenti materie, previste dall'art. 48, comma 2, della L.R. 26/2003:
 - l'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato;
 - l'approvazione e l'aggiornamento del piano d'ambito di cui all'articolo 149 del D.Lgs. 152/2006 e dei relativi oneri finanziari;
 - la definizione dei contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapporti tra l'Ente responsabile dell'ATO e i soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato;
 - la determinazione della tariffa di base del sistema idrico integrato ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del d.lgs.152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati;
 - l'individuazione degli agglomerati di cui all'articolo 74, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 152/2006.
2. La Conferenza indica all'Ente responsabile dell'ATO, che provvede a nominarli, i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito in rappresentanza dei Comuni.

Articolo 3

Convocazione della Conferenza

1. Ai fini dell'espressione dei pareri di competenza, la Conferenza è convocata dal Presidente entro 10 giorni dalla richiesta di parere. Per le altre decisioni previste dal presente Regolamento la Conferenza è convocata su iniziativa del Presidente, ovvero entro 10 giorni dalla richiesta di almeno 23 (ventitre) rappresentanti dei Comuni. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Conferenza, la convocazione viene disposta e/o presieduta dal Vicepresidente.

2. La convocazione è disposta mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della convocazione dell'adunanza e dell'ordine del giorno contenente gli argomenti da trattare.
3. L'avviso deve pervenire agli interessati almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza mediante mezzo idoneo ad accertarne l'avvenuta ricezione, privilegiando, in ordine: la posta elettronica certificata, il telefax, il servizio postale e il telegramma.
4. Nei casi d'urgenza la Conferenza può essere convocata 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza mediante i mezzi di cui al precedente comma 3, recanti in sintesi gli argomenti da trattare.
5. Gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono resi accessibili ai Comuni mediante idonei strumenti informatici contestualmente alla convocazione della Conferenza.

Articolo 4

Funzionamento della Conferenza

1. La Conferenza è composta dai rappresentanti dei Comuni dell'ATO nella persona del Sindaco pro-tempore o suo delegato (Amministratore o Consigliere del suo Comune). La delega deve essere conferita per iscritto.
2. La rappresentanza in Conferenza non è incompatibile con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito.
3. I Comuni che abbiano formalmente delegato la rappresentanza in Conferenza ad Unioni di Comuni possono parteciparvi attraverso il Presidente dell'Unione o suo delegato, con voto pari alla somma delle quote di rappresentanza dei Comuni uniti.
4. Le sedute della Conferenza sono pubbliche. Il Presidente può invitare soggetti estranei alla Conferenza a parteciparvi e ad intervenire.
5. Le decisioni e i pareri della Conferenza hanno validità se il numero dei Comuni presenti è almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
6. Ogni Sindaco o delegato esprime un numero di voti proporzionale alla popolazione residente nel territorio del Comune che rappresenta rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente, come individuato nell'allegato 1), da aggiornarsi, a cura dell'Ufficio d'Ambito e con presa d'atto della Conferenza, all'inizio di ogni anno.
7. I pareri di competenza della Conferenza, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione della proposta, sono validamente assunti con il voto favorevole dei Sindaci, o loro delegati, di Comuni che rappresentano almeno la maggioranza della popolazione residente nell'Ambito. Le altre decisioni sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la metà più uno delle quote dei votanti, tra i quali non sono computati gli astenuti.
8. Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito svolge le funzioni di Segretario della Conferenza e ne cura la verbalizzazione.
9. Il verbale contenente i pareri e le decisioni della Conferenza, sottoscritto dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito e dal Presidente della Conferenza, viene depositato e conservato agli atti dell'Ufficio d'Ambito e contestualmente messo a disposizione dei Comuni mediante idoneo strumento informatico.
10. Qualora la riunione convocata non sia valida per mancanza del quorum di cui al comma 5, il Presidente provvede a riconvocare la Conferenza in tempo utile all'espressione del parere entro i 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 1 dell'art. 3. Ai sensi del comma 3 dell'art. 48 della L.R. 26/2003, decorso tale termine l'Ente responsabile dell'ATO procede comunque all'assunzione delle deliberazioni di competenza.

Articolo 5

Presidente e Vicepresidente

1. Nella prima seduta, convocata dal Presidente della Provincia di Lecco quale Presidente dell'Autorità d'Ambito di Lecco, vengono eletti, tra i Sindaci dei Comuni dell'ATO, il Presidente della Conferenza e il Vicepresidente.
2. La carica di Presidente e Vicepresidente è incompatibile con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito.
3. Alla presenza di almeno la metà più uno dei Comuni dell'ATO, il Presidente viene eletto con il voto favorevole di almeno la metà più uno delle quote presenti. Con le stesse modalità viene eletto il Vicepresidente.
4. Il Presidente e il Vicepresidente svolgono le funzioni fino alla scadenza del mandato amministrativo in corso al momento della loro elezione e sono rieleggibili se riconfermati nell'incarico di Sindaco. Possono essere singolarmente revocati su richiesta di almeno 23 (ventitre) rappresentanti dei Comuni dell'ATO e con le modalità di cui al comma 3.
5. In caso di decadenza contestuale del Presidente e del Vicepresidente conseguente la scadenza del mandato amministrativo o per dimissioni, alla convocazione della Conferenza per l'elezione del Presidente e del Vicepresidente provvede il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito entro 30 giorni dalla decadenza o dalle dimissioni.
6. Per l'esercizio delle funzioni loro attribuite dal presente Regolamento il Presidente e, in sua vece, il Vicepresidente si avvalgono dell'Ufficio d'Ambito.

Articolo 6

Rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito

1. La Conferenza provvede alla designazione dei rappresentanti dei Comuni nel Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito ai fini della successiva nomina da parte dell'Ente responsabile dell'ATO.
2. Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito indicati dalla Conferenza è stabilito dall'Ente responsabile dell'ATO, sulla base della L.R. 26/2003, ed è pari ad almeno tre componenti sui cinque complessivi.
3. La votazione dei rappresentanti della Conferenza, scelti tra i Sindaci o gli Amministratori locali eletti nei Comuni appartenenti all'ATO, deve assicurare la rappresentanza dei comuni con meno di 3.000 abitanti, dei comuni tra 3.000 e 15.000 abitanti e dei comuni con un numero di abitanti superiore a 15.000.
4. Alla designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza delle tre fasce demografiche si provvede mediante votazioni separate, a ciascuna delle quali partecipano, con voto palese e alla presenza di almeno la metà più uno dei Comuni aventi diritto al voto per la singola fascia, i Sindaci o loro delegati appartenenti ai Comuni rientranti nella fascia del Comune che esprime il candidato. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, espressi con le modalità di cui al comma 6 dell'art. 4, nell'ambito di ciascuna delle tre fasce di cui al comma 3.

Articolo 7

Spese di funzionamento

1. Le eventuali spese di funzionamento della Conferenza sono a carico dell'Ufficio d'Ambito.

Allegato 1: Quote di partecipazione

ENTE	Popolazione residente al 31/12/2010	%
Comune di Abbadia Lariana	3.305	0,97%
Comune di Airuno	3.045	0,90%
Comune di Annone Brianza	2.304	0,68%
Comune di Ballabio	3.967	1,17%
Comune di Barzago	2.566	0,75%
Comune di Barzanò	5.203	1,53%
Comune di Barzio	1.321	0,39%
Comune di Bellano	3.305	0,97%
Comune di Bosisio Parini	3.519	1,03%
Comune di Brivio	4.770	1,40%
Comune di Bulciago	3.034	0,89%
Comune di Calco	5.132	1,51%
Comune di Calolziocorte	14.315	4,21%
Comune di Carenno	1.533	0,45%
Comune di Casargo	874	0,26%
Comune di Casatenovo	12.691	3,73%
Comune di Cassago Brianza	4.393	1,29%
Comune di Cassina Valsassina	481	0,14%
Comune di Castello Brianza	2.469	0,73%
Comune di Cernusco Lombardone	3.870	1,14%
Comune di Cesana Brianza	2.343	0,69%
Comune di Civate	4.062	1,19%
Comune di Colico	7.561	2,22%
Comune di Colle Brianza	1.762	0,52%
Comune di Cortenova	1.295	0,38%
Comune di Costa Masnaga	4.806	1,41%
Comune di Crandola Valsassina	267	0,08%
Comune di Cremella	1.794	0,53%
Comune di Cremeno	1.428	0,42%
Comune di Dervio	2.774	0,82%

ENTE	Popolazione residente al 31/12/2010	%
Comune di Dolzago	2.304	0,68%
Comune di Dorio	353	0,10%
Comune di Ello	1.281	0,38%
Comune di Erve	779	0,23%
Comune di Esino Lario	766	0,23%
Comune di Galbiate	8.663	2,55%
Comune di Garbagnate Monastero	2.431	0,71%
Comune di Garlate	2.675	0,79%
Comune di Imbersago	2.431	0,71%
Comune di Introbio	1.983	0,58%
Comune di Introzzo	122	0,04%
Comune di Lecco	48.114	14,14%
Comune di Lierna	2.242	0,66%
Comune di Lomagna	4.849	1,43%
Comune di Malgrate	4.327	1,27%
Comune di Mandello del Lario	10.628	3,12%
Comune di Margno	366	0,11%
Comune di Merate	14.943	4,39%
Comune di Missaglia	8.555	2,51%
Comune di Moggio	521	0,15%
Comune di Molteno	3.545	1,04%
Comune di Monte Marengo	1.994	0,59%
Comune di Montevecchia	2.494	0,73%
Comune di Monticello Brianza	4.218	1,24%
Comune di Morterone	37	0,01%
Comune di Nibionno	3.628	1,07%
Comune di Oggiono	8.887	2,61%
Comune di Olgiate Molgora	6.311	1,85%
Comune di Olginate	7.194	2,11%
Comune di Oliveto Lario	1.212	0,36%
Comune di Osnago	4.843	1,42%

ENTE	Popolazione residente al 31/12/2010	%
Comune di Paderno d'Adda	3.936	1,16%
Comune di Pagnona	407	0,12%
Comune di Parlasco	141	0,04%
Comune di Pasturo	1.957	0,57%
Comune di Perego	1.757	0,52%
Comune di Perledo	945	0,28%
Comune di Pescate	2.188	0,64%
Comune di Premana	2.312	0,68%
Comune di Primaluna	2.170	0,64%
Comune di Robbiate	6.106	1,79%
Comune di Rogeno	3.239	0,95%
Comune di Rovagnate	2.953	0,87%
Comune di Santa Maria Hoè	2.256	0,66%
Comune di Sirone	2.372	0,70%
Comune di Sirtori	2.950	0,87%
Comune di Sueglio	151	0,04%
Comune di Suello	1.689	0,50%
Comune di Taceno	540	0,16%
Comune di Torre de' Busi	1.960	0,58%
Comune di Tremenico	191	0,06%
Comune di Valgrehentino	3.389	1,00%
Comune di Valmadrera	11.668	3,43%
Comune di Varenna	813	0,24%
Comune di Vendrogno	317	0,09%
Comune di Vercurago	2.896	0,85%
Comune di Verderio Inferiore	2.967	0,87%
Comune di Verderio Superiore	2.719	0,80%
Comune di Vestreno	315	0,09%
Comune di Viganò	2.015	0,59%
TOTALE	340.204	100%